

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3362, 79, 125, 207, 924 e 2565-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE PILONI)

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (n. 3362)

*approvato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 1998  
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge*

**presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro per le pari opportunità**

**col Ministro per la solidarietà sociale**

*(V. Stampato Camera n. 3687)*

*e dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati CORDONI, INNOCENTI, BARTOLICH, GASPERONI, GUERZONI, LUCÀ, RUZZANTE, SCIACCA, SCRIVANI, STANISCI, BANDOLI, BIRICOTTI, BUFFO, CAMOIRANO, CAPITELLI, CHIAVACCI, LABATE, MARIANI, RIZZA e SIGNORINO (598); SERAFINI, JERVOLINO RUSSO, MARIANI e MIGLIAVACCA (854); DELFINO Teresio, BASTIANONI, TASSONE, FRONZUTI, GRILLO, LUCCHESI, PERETTI, SCOCA, VOLONTÈ e ROTUNDO (1714)**

*(V. Stampati Camera nn. 598, 854, 1714 e 3687)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 giugno 1998*

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

**Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti  
negli ambienti di civile abitazione (n. 79)**

**d'iniziativa dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO, BRUNO GANERI, SQUARCIALUPI, BARBIERI, DE LUCA Michele, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI e PAGANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

**Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo  
in caso di infortunio alle casalinghe (n. 125)**

**d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (n. 207)

**d'iniziativa dei senatori SALVATO e CARCARINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni  
nel lavoro domestico (n. 924)

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996**

---

Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e  
l'assicurazione contro gli infortuni domestici (n. 2565)

**d'iniziativa della senatrice FIORILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 3362*

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 5
Pareri:	
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 10
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	» 11
Disegni di legge:	
– n. 3362, approvato dalla Camera dei deputati, e testo proposto dalla Commissione .....	» 12
– n. 79, d’iniziativa dei senatori D’Alessandro Prisco ed altri .....	» 25
– n. 125, d’iniziativa dei senatori Manieri ed altri ...	» 30
– n. 207, d’iniziativa dei senatori Salvato e Carcarino .....	» 33
– n. 924, d’iniziativa del senatore Costa .....	» 35
– n. 2565, d’iniziativa della senatrice Fiorillo .....	» 37

ONOREVOLI SENATORI. - Perviene all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 3362, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1998, in un testo derivante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa del Governo e di numerose proposte di iniziativa parlamentare. Tale disegno di legge, oggetto di un approfondito dibattito e di un ampio consenso presso l'altro ramo del Parlamento, dopo il deferimento da parte della Presidenza del Senato, è stato scelto dalla Commissione lavoro, previdenza sociale come testo base, nella seduta del 24 settembre 1998, in considerazione della sua maggiore ampiezza e completezza rispetto agli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare aventi ad oggetto la stessa materia e ad esso abbinati nell'esame.

Pur intervenendo con limitate, ma significative, modifiche, la Commissione, nel licenziare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati ne ha mantenuto nella sostanza l'ispirazione originaria, tendente, come è noto, a promuovere l'attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione, e a prevedere altresì l'istituzione di una copertura assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro domestico.

Soprattutto per quest'ultimo profilo, il provvedimento si iscrive nel contesto di un riconoscimento di principio del valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia e si pone in una linea di continuità con altre normative rivolte a perseguire la medesima finalità, quale quella relativa alla previdenza per le casalinghe, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, e quella riguardante il riconoscimento dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, in-

trodotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia.

Va poi ricordato che forme di assicurazione contro gli infortuni domestici sono già previste in alcune leggi regionali e delle province autonome: in particolare, la legge della provincia autonoma di Trento 24 maggio 1992, n. 4, recante interventi in materia di previdenza integrativa, prevede all'articolo 28 l'erogazione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta ad infortuni domestici in favore dei soggetti iscritti all'albo delle persone casalinghe, istituito dall'articolo 8 della stessa legge, che abbiano versato un apposito contributo, di cui all'articolo 30, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si verifica l'infortunio. Altre leggi regionali - del Lazio, della Sicilia, dell'Umbria, della Basilicata, dell'Abruzzo e del Friuli Venezia Giulia - prevedono invece uno schema di tipo assicurativo, da attuare mediante convenzioni con istituti di assicurazione (e anche con l'INAIL nel caso della Regione siciliana) e prevedendo il concorso finanziario della regione per il pagamento dei premi.

La questione della sicurezza degli ambienti di vita, che costituisce l'altro aspetto del quale si occupa il testo che si propone all'esame dell'Assemblea, non può essere in alcun modo sottovalutata: gli incidenti domestici costituiscono tuttora un fenomeno di proporzioni tali da giustificare viva preoccupazione, e proprio in tale contesto si è venuta affermando l'esigenza di un intervento diretto a ridurre l'esposizione a rischio nelle abitazioni, in quanto luogo sia di vita che di lavoro.

Si deve constatare l'assenza di un sistema di monitoraggio nazionale sugli infortuni domestici. Tuttavia, alla stregua di un'indagine ISTAT svolta tra il dicembre 1989

ed il maggio 1990, sembra plausibile stimare in 4500 infortuni su 100 mila abitanti l'incidenza del fenomeno degli incidenti domestici. I dati evidenziano fra l'altro che sono le donne ad essere maggiormente esposte al rischio, in misura approssimativamente doppia rispetto agli uomini; assai rilevante è inoltre la percentuale dei bambini e degli anziani fra i soggetti colpiti da infortuni.

L'esigenza di introdurre specifici strumenti per porre rimedio a tale situazione si è affermata, oltre che in Italia, anche in altri paesi membri dell'Unione europea, e da parte delle istituzioni comunitarie sono stati più volte formulati indirizzi nei confronti degli Stati membri affinché siano assunte iniziative in materia di prevenzione degli infortuni domestici.

Tutti questi temi vengono affrontati nel disegno di legge n. 3362, e sintetizzati nell'articolo 1, accolto dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che definisce le finalità del provvedimento, individuate, come si è già detto, nella prevenzione dei rischi negli ambienti di civile abitazione e nell'introduzione di un sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Il primo ambito di intervento trova la sua disciplina negli articoli da 2 a 5.

Con l'articolo 2, anch'esso non modificato dalla Commissione, il Governo è delegato a emanare, nel termine di un anno, un testo unico delle disposizioni legislative in materia di sicurezza e di prevenzione degli incidenti negli ambienti domestici, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle medesime norme.

Di particolare rilevanza è poi l'articolo 3, che demanda al Servizio sanitario nazionale l'attività di promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di civile abitazione: in particolare ad esso viene affidato, al comma 2, l'esercizio delle funzioni di assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli incidenti nell'ambito domestico, di individuazione e di valutazione dei relativi rischi, di organizzazione di iniziati-

ve di informazione ed educazione sanitaria nei confronti della popolazione, e di coordinamento territoriale dei programmi di intervento delle strutture sanitarie pubbliche in materia. Al comma 5 è previsto poi l'inserimento, nel Piano sanitario nazionale, di un progetto-obiettivo «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione» nel quale, ai sensi del successivo comma 6, sono fissati gli obiettivi generali e specifici, le risorse e le modalità operative di rilevanza generale, nonché le priorità e gli impegni operativi a carico dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali.

L'articolo 4 prevede l'attivazione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni domestici, con compiti di valutazione ed elaborazione dei dati stessi, di valutazione dell'efficacia delle misure di educazione e prevenzione poste in essere e di predisposizione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi. L'elencazione di tali compiti è stata integrata dalla Commissione con l'accoglimento di un emendamento che prevede anche la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause. I successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono, rispettivamente, l'obbligo di trasmissione dei dati in possesso dell'INAIL al sistema informativo e la clausola di copertura finanziaria.

L'articolo 5, al quale la Commissione non propone di apportare alcuna modifica, demanda a decreti da emanare ad opera del Ministro della sanità la definizione di linee guida per l'attività di informazione ed educazione sanitaria.

La previsione dell'introduzione di una forma assicurativa, rivolta a chi svolge in via esclusiva l'attività di lavoro domestico, è contenuta nel Capo III del disegno di legge n. 3362, comprendente gli articoli da 6 a 11.

Il numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'iniziativa può essere approssimativamente valutato in 7 milioni e 300 mila, in stragrande maggioranza donne:

le casalinghe sono infatti ovviamente le più colpite dal problema infortunistico in quanto a più diretto contatto con l'ambiente domestico.

In tale contesto, l'articolo 6 contiene il riconoscimento da parte dello Stato del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico. A tal fine, si introducono misure finalizzate alla tutela rispetto al rischio infortunistico, in caso di invalidità permanente. Al comma 1, la Commissione ha soppresso l'inciso contenente un riferimento all'attività domestica come attività prevalentemente femminile, ritenendolo del tutto irrilevante ai fini normativi e suscettibile invece di dare adito ad una lettura del testo in chiave discriminatoria.

L'articolo contiene inoltre la definizione del lavoro svolto in ambito domestico, qualificato come l'insieme delle attività prestate in tale luogo - a sua volta definito come l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle loro pertinenze dove dimora il nucleo familiare dell'assicurato - senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico. Lo stesso articolo precisa che il lavoro domestico deve intendersi come svolto in via esclusiva quando l'assicurato non svolga altra attività comportante l'obbligo d'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

L'articolo 7 istituisce, affidandone la gestione all'INAIL, l'assicurazione obbligatoria per la tutela contro il rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico. L'iscrizione è obbligatoria per le persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva l'attività di lavoro in ambito domestico, secondo le definizioni di cui al precedente articolo. La copertura assicurativa, ai sensi del comma 4, opera nei casi in cui dall'infortunio derivi un'invalidità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento secondo le tabelle INAIL. Un'importante modifica rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, introdotta

dalla Commissione, riguarda la soppressione dell'esclusione degli infortuni mortali dall'assicurazione. In considerazione dell'esigenza di tenere conto della limitatezza delle risorse disponibili per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova normativa, è stato introdotto un successivo comma, con il quale si demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di valutare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e acquisito l'avviso del Comitato di gestione del Fondo autonomo speciale istituito dall'articolo 10, se l'equilibrio finanziario del Fondo medesimo consenta l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale, adottando, nel caso di un positivo esito di tale accertamento, i relativi provvedimenti.

Nessuna modifica è stata invece apportata, anche in considerazione dei vincoli di finanza pubblica sopra richiamati, all'articolo 8, che determina la misura del premio assicurativo a carico degli iscritti in lire 25 mila annue, ponendolo a carico dello Stato per i soggetti che individualmente abbiano un reddito lordo annuo inferiore ai nove milioni di lire e nel contempo non superino come reddito familiare la soglia dei diciotto milioni lordi annui. Il comma 3 dello stesso articolo 8 dispone che, in caso di mancato pagamento del premio entro le scadenze determinate dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva, la cui misura non potrà comunque eccedere l'importo del premio. Tale disposizione non si applica tuttavia, in via transitoria, per un periodo di cinque anni.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che la prestazione da erogare, ricorrendo le predette condizioni, in caso di infortunio che comporti un'inabilità permanente, consista in una rendita, esente da oneri fiscali, calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per la determinazione delle rendite INAIL per il settore industriale. Colmando una lacuna del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione ha introdotto un comma aggiuntivo per precisare che la

rendita di inabilità permanente viene corrisposta in misura proporzionale all'effettiva entità dell'inabilità conseguente all'infortunio, accertata secondo i criteri indicati alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Sempre l'articolo 9, al comma 3, esclude esplicitamente il principio dell'automaticità delle prestazioni, e, al comma 4, esclude altresì la possibilità dell'INAIL di esercitare il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

L'articolo 10 istituisce presso l'INAIL - per la nuova forma assicurativa - un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, prevedendo che ad esso sovrintenda un comitato amministratore, del quale, oltre al presidente e al direttore generale dell'INAIL e ai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità, fanno parte anche sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale.

L'articolo 11 demanda al Ministro del lavoro la definizione delle misure di attuazione della nuova forma assicurativa, mediante un apposito decreto da emanarsi, ai sensi del comma 1, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, precisando inoltre, al comma 5, che tanto l'obbligo contributivo che il diritto alla percezione della rendita inizieranno a decorrere dal sesto mese successivo all'emanazione dei decreti di attuazione degli articoli da 6 a 10. I predetti termini risultano leggermente abbreviati rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in conseguenza dell'accoglimento di due emendamenti, che, rispettivamente, hanno portato da sei a quattro mesi il termine di cui al comma 1 e da sette a sei mesi il termine di cui al comma 5, facendo inoltre decorrere quest'ultimo dalla data di

emanazione delle norme di attuazione. Un altro emendamento ha poi previsto che il decreto o i decreti di cui al comma 2, per la disciplina delle modalità di collaborazione tra l'INAIL, i servizi anagrafici comunali dello stato civile e l'amministrazione finanziaria per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo assicurativo vengano emanati nello stesso termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, disposto al comma 1.

L'articolo 12, infine, provvede alla copertura finanziaria, indicando l'onere derivante dall'applicazione della normativa in lire 46 miliardi per il 1999 e 42 miliardi per il 2000 e gli anni successivi, con l'utilizzazione in parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente, come definito nella legge finanziaria per il 1999, e in altra parte mediante riduzione della dotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Tale essendo il contenuto del disegno di legge che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea, la Commissione propone altresì di dichiarare assorbiti gli altri disegni di legge che sono stati congiunti nell'esame in sede referente, ritenendo sostanzialmente recepiti nel testo licenziato i punti qualificanti di ciascuno di essi: in particolare, va ricordato che mentre il disegno di legge n. 79 ha come oggetto prevalente il profilo della sicurezza e della prevenzione degli incidenti domestici, il disegno di legge n. 125 prevede, in favore dei soggetti che svolgono attività di lavoro casalingo, un'indennità per gli infortuni domestici, oltre a un'indennità di maternità e puerperio: giova ricordare che quest'ultimo aspetto è stato recepito nella sostanza con l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, collegata alla legge finanziaria per il 1999. I disegni di legge n. 207 e n. 924 introducono poi, pur con modalità differenziate, forme di assicu-



razione facoltativa contro gli infortuni domestici, mentre il disegno di legge n. 2565 prevede una forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, presso l'INAIL.

L'esposizione non sarebbe completa senza un breve resoconto delle vicende procedurali del disegno di legge n. 3362 e dei disegni di legge ad esso abbinati, poiché tali vicende, che peraltro hanno comportato anche una diluizione dei tempi di conclusione dell'esame in sede referente, attestano comunque la notevole attenzione che si è venuta determinando nei confronti di esso non solo all'esterno, da parte di qualificati settori dell'opinione pubblica e segnatamente delle organizzazioni di categoria, ma anche all'interno del Parlamento.

In particolare, va ricordato che dopo l'inizio dell'esame in sede referente, il 16 luglio 1998, venne sollevato, il 15 settembre, un conflitto di competenza da parte della 12<sup>a</sup> Commissione permanente, sui disegni di legge nn. 3362 e 79, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento. Tale Commissione riteneva infatti che l'attribuzione di nuovi compiti al Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione, così come disciplinata in particolare agli articoli da 2 a 5 del disegno di legge n. 3362 e dal disegno di legge n. 79, costituissero il profilo preminente, ai fini dell'individuazione della competenza. La questione veniva successivamente risolta dal Presidente del Senato, con la conferma dell'originaria assegnazione dei disegni di legge contestati alla Commissione lavoro, previdenza sociale, e di ciò il presidente Smuraglia dava notizia alla Commissione medesima nella seduta del 24 settembre: nella stessa occasione veniva scelto come testo base il disegno di legge n. 3362, contestualmente fissando il termine per gli emendamenti al 2 ottobre. Nella successiva seduta del 1° ottobre, conclusa la discussione generale, si procedeva alle repliche della relatri-

ce e della rappresentante del Governo. Nella seduta del 7 ottobre, in attuazione dell'impegno assunto dalla Presidenza della Commissione con la Presidenza del Senato, in relazione alla soluzione del già ricordato conflitto di competenza sollevato dalla Commissione igiene e sanità, si procedette all'esame del parere espresso dalla suddetta Commissione. Completata l'illustrazione degli emendamenti, nella seduta del 4 novembre, l'esame congiunto si interrompeva, in considerazione della necessità di attendere la relazione tecnica sugli oneri per la finanza pubblica comportati dal provvedimento, richiesta dalla 5<sup>o</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, il 10 novembre 1998.

Essendo inutilmente decorso il termine di trenta giorni, previsto dallo stesso articolo 76-bis per la trasmissione della relazione tecnica, la Commissione, verificata, anche per le vie informali, l'impossibilità di disporre in tempi brevi del suddetto documento, dopo avere varie volte sollecitato i competenti organi del Governo, purtroppo senza esito, ed avere segnalato il problema anche alla Presidenza del Senato, ha ritenuto comunque necessario procedere alla votazione degli emendamenti, anche se il mancato invio della relazione tecnica ha posto la Commissione bilancio nell'impossibilità di esprimere il parere.

Pur in assenza di un atto rilevante del procedimento legislativo, quale è certamente il parere della Commissione bilancio, la Commissione ha ritenuto doveroso, trascorsi più di sette mesi dall'inizio dell'esame, privilegiare l'esigenza di pervenire comunque ad una conclusione dell'esame in sede referente, per trasmettere quanto prima all'Assemblea, nell'auspicio di un favorevole esito della discussione, un testo ormai lungamente dibattuto nelle aule parlamentari e atteso con comprensibile impazienza da ampi settori della pubblica opinione.

PILONI, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

**sul disegno di legge n. 3362**

7 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**sui disegni di legge nn. 79, 125, 207, 924 e 2565**

15 luglio 1998

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**su emendamenti al disegno di legge nn. 3362**

10 novembre 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, osservando peraltro che negli emendamenti 7.10 e 7.11, sarebbe preferibile una previsione non prescrittiva per le regioni, quanto alla stipulazione delle convenzioni.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: DANIELE GALDI)

**sui disegni di legge nn. 125, 207, 924, 2565 e 3362**

11 novembre 1998

Considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 73/239/CEE, del Consiglio, del 24 luglio 1973, e successive modifiche, sulle assicurazioni diverse dall'assicurazione sulla vita, individua tra i settori esclusi dal piano di liberalizzazione «le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale», e che tra i regimi di sicurezza sociale rientra il campo degli infortuni sul lavoro – come risulta dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 1996, causa n. C-238/94 – la Giunta, esaminati congiuntamente i provvedimenti, esprime per quanto di competenza parere favorevole. Sulla base del suddetto quadro normativo comunitario la scelta in merito all'opzione fra monopolio pubblico o assicurazione privata per la tutela del lavoro casalingo risulta infatti lasciato alla facoltà degli Stati.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme per la tutela della salute nelle  
abitazioni e istituzione dell'assicurazione  
contro gli infortuni domestici**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.  
(Finalità)

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

Art. 2.  
(*Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme per la tutela della salute nelle  
abitazioni e istituzione dell'assicurazione  
contro gli infortuni domestici**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.  
(Finalità)

*Identico.*

Art. 2.  
(*Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

## CAPO II

### PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

#### Art. 3.

(*Funzioni del Servizio sanitario nazionale*)

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

### PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

#### Art. 3.

(*Funzioni del Servizio sanitario nazionale*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Nell'ambito del Piano sanitario nazionale è inserito il progetto-obiettivo «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione», che costituisce il piano pluriennale di attuazione delle disposizioni del presente capo.

6. Il progetto-obiettivo di cui al comma 5 fissa gli obiettivi generali e specifici, le risorse e le modalità operative di rilevanza generale e determina le priorità e gli impegni operativi a carico degli organi dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali.

7. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto-obiettivo di cui al comma 5.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni, promuove una con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare il progetto-obiettivo e di determinare l'entità delle risorse ad esso destinate.

Art. 4.

(*Sistema informativo*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 2 miliardi per il 1998 e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Sistema informativo*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

**d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

Art. 5.

(Attività di informazione e di educazione)

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza, ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, predispone inoltre campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6. A tal fine, può essere promossa la realizzazione e la diffusione di programmi e di idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale. Le registrazioni e i filmati relativi ai programmi e alle iniziative di cui al presente comma sono a disposizione gratuita delle emittenti radiotelevisive che ne facciano richiesta.

3. Le regioni possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Attività di informazione e di educazione)

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

4. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

### CAPO III

#### ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

##### Art. 6.

*(Finalità e definizioni)*

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività, **svolta prevalentemente dalle donne**, trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per «lavoro svolto in ambito domestico» si intende l'insieme delle attività pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### CAPO III

#### ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

##### Art. 6.

*(Finalità e definizioni)*

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

state nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per «ambito domestico» si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

#### Art. 7.

(Assicurazione obbligatoria)

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata «assicurazione».

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale, **nonché quelli che hanno determinato la morte.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 7.

(Assicurazione obbligatoria)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

**5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*(Premi assicurativi)*

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali.

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.

3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.**

Art. 8.

*(Premi assicurativi)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.  
(*Prestazioni*)

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

3. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.  
(*Prestazioni*)

1. *Identico.*

**2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

*(Fondo autonomo speciale)*

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato «Fondo».

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*(Fondo autonomo speciale)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, sono trasferite al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro **quattro** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. **Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 12.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato **in lire 22.000 milioni per l'anno 1998**, in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a **lire 2.500 milioni per l'anno 1998**, a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a **lire 19.500 milioni per l'anno 1998**, a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con mo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal **sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.**

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 12.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. *Identico.*



**DISEGNO DI LEGGE N. 79**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
D'ALESSANDRO PRISCO ED ALTRI

—  
Art. 1.

*(Riordino della disciplina  
in materia di sicurezza e prevenzione  
in ambiente domestico)*

1. Al fine di coordinare ed adeguare la legislazione vigente in materia di tutela della sicurezza e di prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione, il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle relative disposizioni.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Governo è altresì autorizzato ad adottare i corrispondenti regolamenti di attuazione.

Art. 2.

*(Funzioni del Servizio sanitario nazionale)*

1. È compito del Servizio sanitario nazionale la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di civile abitazione e lo sviluppo di una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle nocività e degli incidenti domestici.

2. È compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale con l'ausilio di servizi territoriali, materno-infantile, di medicina di base l'esercizio delle funzioni relative a:

- a) il controllo e la vigilanza;
- b) la determinazione del processo informativo e formativo dell'utenza e degli operatori in relazione agli incidenti domestici;
- c) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare in ambienti domestici;
- d) la predisposizione e l'aggiornamento di mappe di rischio in ambito domestico, comprendenti le caratteristiche tossicologiche delle sostanze presenti ed i possibili effetti sulle persone;
- e) l'indicazione di misure idonee per prevenire l'insorgenza degli incidenti domestici;
- f) la verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento abitativo con le esigenze di tutela dell'ambiente domestico sotto il profilo igienico-sanitario;
- g) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione e di iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori secondo programmi definiti in ambito regionale;
- h) il coordinamento dei programmi di intervento dei servizi, presidi e unità operative intesi ad assicurare le necessarie integrazioni per l'esercizio della sicurezza.

3. Il dipartimento per la prevenzione si avvale dei servizi preposti alle attività di prevenzione, controllo e vigilanza e dei presidi multizonali di prevenzione quale struttura tecnica deputata a fornire prestazioni di supporto specialistico ai dipartimenti di prevenzione con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

## Art. 3.

*(Azioni programmate)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano un sistema informativo sui dati relativi agli incidenti in casa, all'uopo istituendo ed attivando i loro osservatori epidemiologici:

a) per la raccolta e per la valutazione dei dati relativi ai rischi e ai danni in ambito domestico;

b) per la valutazione dell'efficacia delle misure messe in atto;

c) per la predisposizione di adeguati piani di vigilanza, ispezione e controllo e per l'attuazione delle norme previste dalla presente legge da parte delle unità sanitarie locali e dei comuni;

d) per l'approntamento di piani mirati sui rischi più gravi e diffusi per prevenire fenomeni e per la rimozione di cause di nocività;

e) per la promozione di inchieste su campioni di popolazione in collaborazione con strutture specializzate;

f) per la definizione di criteri relativi alla messa a punto di strumenti informativi per la comunicazione all'utenza e agli operatori da parte delle strutture pubbliche;

g) per l'accertamento e per il controllo da parte delle unità sanitarie locali dei fattori di rischio più gravi e diffusi, nonché per l'adozione di misure idonee al loro abbattimento, compreso l'intervento sulle aziende produttrici di beni di consumo casalingo.

## Art. 4.

*(Funzioni dello Stato e delle regioni)*

1. Il Ministro della sanità definisce linee-guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza, in collaborazione con le regioni, avvalendosi dell'Istituto superiore per

la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Istituto superiore di sanità, predispone campagne informative per la prevenzione degli infortuni domestici e una rete informativa per la conoscenza delle normative tecniche in materia di soluzioni per la prevenzione degli infortuni.

2. Le regioni programmano i servizi di cui all'articolo 3 e, in collaborazione con l'ISPESL, l'Istituto superiore di sanità, le unità sanitarie locali, le associazioni di categoria interessate e gli enti erogatori di energia, promuovono e organizzano corsi di formazione per impiantisti, progettisti, tecnici edili, operatori sanitari opportunamente individuati, finalizzati alla conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e alle soluzioni preventive.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei lavori pubblici, emana norme regolamentari affinché i costruttori e i progettisti assicurino che gli edifici vengano costruiti o ristrutturati in modo tale da salvaguardare la salute degli occupanti, dei vicini e l'ambiente circostante. In particolare dovrà essere regolamentata l'adozione:

a) di materiali che possono sviluppare vapori tossici, nocivi o irritanti;

b) di materiali o apparecchiature che possono causare alterazioni della normale composizione dell'aria, suscettibile di compromettere la salute degli occupanti;

c) di materiali che possono provocare, o liberare l'emissione di radiazioni ionizzanti in misura significativamente superiore al fondo naturale.

4. I materiali e le soluzioni tecniche adottate dovranno in ogni caso garantire:

a) un idoneo isolamento acustico;

b) una adeguata protezione contro l'umidità;

c) la corretta eliminazione delle acque di scarico e dei rifiuti solidi o liquidi, in modo tale da evitare l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e profonde;

d) la corretta immissione in atmosfera degli affluenti gassosi provenienti dagli impianti di riscaldamento e dagli impianti di aspirazione.

Art. 5.

*(Funzioni dei comuni)*

1. Entro un anno dalla data di approvazione del testo unico di cui all'articolo 1, comma 1, i comuni adeguano i propri regolamenti che disciplinano il rilascio delle concessioni edilizie e le autorizzazioni per l'abitabilità conformandoli alle norme previste dal medesimo testo unico. Qualora i comuni non abbiano provveduto nei tempi previsti le regioni esercitano i poteri sostitutivi.

2. Per accertare l'effettivo adempimento delle prescrizioni che condizionano il rilascio della concessione edilizia e le autorizzazioni per l'abitabilità il comune si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle unità socio-sanitarie locali.

Art. 6.

*(Obblighi dei produttori e degli installatori)*

1. I produttori e gli installatori sono tenuti ad illustrare agli utenti le norme e i consigli di sicurezza per l'uso domestico di prodotti, macchine e impianti, per l'installazione e la manutenzione. Nel caso di prodotti chimici, tali norme e consigli debbono essere specificati in una opportuna etichettatura, leggibile e comprensibile, anche in applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 126.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emanare appositi regolamenti contenenti le norme tecniche cui devono conformarsi i soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla

emanazione del testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I produttori sono tenuti a comunicare ai dipartimenti di prevenzione dell'unità sanitaria locale competente per territorio le modalità di applicazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza di macchine, impianti e prodotti per uso domestico. I dipartimenti di prevenzione possono accertare altresì la corrispondenza per l'adempimento delle prescrizioni.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonchè delle norme previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 7.

*(Obblighi dei proprietari, dei condomini e degli amministratori condominiali)*

1. I proprietari, i condomini, gli amministratori condominiali sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 6.

Art. 8.

*(Progetto obiettivo)*

1. Il progetto-obiettivo «Prevenzione e sicurezza negli ambienti domestici», di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, costituisce il primo piano poliennale di attuazione delle norme e delle finalità della presente legge.

2. Il progetto-obiettivo fissa gli obiettivi generali e specifici, le risorse e le modalità operative di rilevanza generale relative al triennio 1997-1999 e determina per lo stesso periodo le priorità e gli impegni operativi a carico degli organi centrali dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali.

3. Sulla base degli orientamenti e dei programmi regionali e locali determinati dalle regioni, nell'ambito dell'esercizio del-

le loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento di prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale, è preposto alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto-obiettivo «Prevenzione e sicurezza degli ambienti domestici».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana le opportune linee-guida per la predisposizione di un progetto-obiettivo e determina le modalità di finanziamento dello stesso.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, d'intesa con le regioni, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare il progetto obiettivo e di determinare l'entità delle risorse ad esso destinate.

#### Art. 9.

*(Prevenzione e tutela dai rischi prioritari negli ambienti di civile abitazione)*

1. Le unità sanitarie locali, sulla base di progetti regionali, elaborano ogni anno un piano di prevenzione per i rischi prioritari negli ambienti di civile abitazione al fine di:

a) conoscere e valutare l'entità degli eventi che hanno caratterizzato il problema nell'area di propria competenza;

b) fornire informazioni adeguate a fare conoscere correttamente il rischio negli ambienti di civile abitazione con particolare attenzione alle categorie a maggior rischio;

c) predisporre gli strumenti tecnici e operativi per cui, su richiesta, possono essere fatti controlli adeguati sugli impianti di riscaldamento, sulle canalizzazioni dei gas, sugli impianti di ventilazione e sulle strutture abitative al fine di correttamente quantificare i rischi e prendere adeguati provvedimenti per il controllo e la riduzione dei rischi stessi;

d) promuovere la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con parti-

colare riferimento alle organizzazioni dei consumatori, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni femminili più rappresentative, attivando appositi osservatori definiti nella composizione e nei compiti;

e) organizzare, sulla base delle linee guida definite dalle regioni ed in accordo con le autorità scolastiche mediante l'attivazione di protocolli d'intesa con i provveditori agli studi, campagne di educazione alla prevenzione che siano prevalentemente indirizzate ai giovani ed altre categorie a maggior rischio. Supporto di questa attività può essere la creazione di comitati sanità-scuola;

f) valutare periodicamente l'efficacia delle attività di formazione e di informazione anche attraverso campagne sulla percezione di esse nella popolazione;

g) attivare, sulla base delle linee guida predisposte dalle regioni, un sistema informativo che quantifichi attraverso indagini campionarie l'andamento degli eventi legati ai rischi domestici;

h) definire una scala di priorità per i rischi prevalenti, con cadenza annuale;

i) nell'ambito del programma informativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono, a richiesta degli interessati, compiere accertamenti nel domicilio al fine di verificare l'esistenza dei rischi e proporre adeguate misure per la sicurezza.

#### Art. 10.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di al-

tro ente pubblico, atti a realizzare interventi che consentano di diminuire od abbattere le cause e i livelli di rischio da incidente domestico è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti a realizzare interventi che consentano di diminuire od abbattere le cause e i livelli di rischio da incidente domestico, sono determinati, entro tre mesi dalla data di emanazione del testo unico di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica adottato a seguito di delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

#### Art. 11.

##### *(Sanzioni)*

1. La concessione della licenza edilizia e della abitabilità è sottoposta alla verifica da parte del dipartimento di prevenzione dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6.

2. A carico dei proprietari, amministratori e condomini vi è l'obbligo della verifica quinquennale della permanenza dei requisiti di cui al comma 1 con relativa documentazione da esibirsi a richiesta dell'organo di vigilanza; in caso di omessa verifica o venuta meno dei requisiti suddetti, si prevede la decadenza dell'abitabilità, ai sensi dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

#### Art. 12.

##### *(Finanziamenti)*

1. Per le azioni di promozione ed educazione alla sicurezza, per l'aggiornamento per gli operatori addetti alla sicurezza pubblici e privati sono stanziati, per il triennio 1996-1998, lire 15 miliardi di cui 7 miliardi per l'anno 1996, 4 miliardi per il 1996 e 4 miliardi per il 1998.

2. All'onere finanziario di cui al comma 1 si provvede, per il 1996, mediante corrispondente riduzione del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 125**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
MANIERI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ogni soggetto che svolga lavoro casalingo ai sensi dell'articolo 2 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

## Art. 2.

1. È riconosciuta come lavoro casalingo l'attività esercitata professionalmente nella propria abitazione e finalizzata alla conduzione della casa e all'assistenza ai figli o al coniuge o al convivente, oppure ai genitori o ai suoceri anziani o malati coabitanti.

2. La presente legge si applica anche agli stranieri coniugi o genitori di cittadini italiani purchè residenti nella Repubblica.

## Art. 3.

1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito l'albo per il lavoro casalingo al quale possono essere iscritte le persone che svolgono il lavoro di cui all'articolo 2 e non si trovino in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- a) siano iscritte ad altro albo o categoria professionale;
- b) percepiscano reddito di lavoro;
- c) fruiscano di trattamento pensionistico a qualunque titolo attribuito;

d) fruiscano di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

## Art. 4.

1. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 3 avviene su domanda in carta libera da presentarsi dalla persona interessata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o alla sezione dell'ufficio stesso eventualmente esistente presso il comune di residenza.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) un certificato di stato di famiglia;
- b) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, con la quale si indicano la o le persone assistite e si attesta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
- c) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme di cui all'articolo 12.

## Art. 5.

1. All'inizio di ogni anno la persona iscritta deve presentare dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 e attestante che non sussistono le incompatibilità previste dall'articolo 3, nonchè la ricevuta dell'avvenuto pagamento previsto dall'articolo 12.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno comporta la cancellazione dall'albo, fatto salvo il diritto di nuova iscrizione.

## Art. 6.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la

data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

#### Art. 7.

1. L'indennità è corrisposta in misura pari all'indennità corrisposta alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546.

#### Art. 8.

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta ai soggetti di cui all'articolo 1 una indennità giornaliera calcolata ai sensi dell'articolo 7.

#### Art. 9.

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 4 e 5 risultino non veritiere si applica il disposto di cui all'articolo 496 del codice penale.

#### Art. 10.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 9, valutati in lire 200 miliardi per il 1996 e in lire 600 miliardi a regime, si provvede:

a) mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) con i proventi di una maggiorazione dell'IVA in misura pari allo 0,75 per cento su specifici consumi qualificati di lusso.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le relative norme di attuazione.

#### Art. 11.

1. A favore di coloro che svolgono lavoro casalingo e siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga e a causa di essa, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche non inferiori a una settimana e comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento, è corrisposto un indennizzo entro e non oltre il limite massimo di una retribuzione annua calcolata in base alla retribuzione media annua prevista nel settore artigianato alla data dell'infortunio in relazione all'entità degli esiti invalidanti e in base ai criteri indicati nella tabella allegata alla presente legge.

#### Art. 12.

1. Le persone iscritte all'albo per il lavoro casalingo di cui all'articolo 3 sono tenute a versare, a decorrere dal mese di iscrizione nell'albo medesimo, un contributo di lire 5.200 mensili mediante pagamento annuale anticipato su conto corrente postale intestato alla sede INAIL della provincia di residenza.

2. La richiesta documentata di indennizzo va presentata alla competente sede provin-

ziale INAIL la quale provvede alla liquidazione dell'indennizzo stesso, previ ulteriori accertamenti, se necessari.

3. Per avere diritto all'indennizzo di cui all'articolo 11 occorrono almeno due anni consecutivi di contribuzione. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il diritto all'indennizzo è subordinato al versamento dei contributi mensili relativi al periodo intercorso dalla sua data di entrata in vigore al momento dell'infortunio.

4. La gestione relativa all'indennizzo è tenuta con contabilità separata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è adeguato il contributo in relazione all'andamento della gestione.

#### Art. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede mediante l'im-

porto dei contributi versati ai sensi dell'articolo 12 e mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### TABELLA

(Articolo 11)

Percentuale di invalidità	Anni di età	Percentuale della retribuzione medica annua
80-100 o morte	fino a 40 41-50 51-65	100 90 80
60-79	—	65
40-59	—	45
20	—	30



**DISEGNO DI LEGGE N. 207**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
SALVATO E CARCARINO

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Lo Stato tutela il lavoro casalingo e ne riconosce il valore sociale ed economico; interviene per la sicurezza dell'ambiente domestico, considerato luogo di lavoro.

## Art. 2.

*(Informazione)*

1. Lo Stato garantisce l'informazione e l'educazione per una efficace prevenzione degli infortuni domestici, anche attraverso la diffusione da parte della concessionaria pubblica, in fasce orarie che consentano un elevato indice di ascolto, di apposite trasmissioni televisive e radiofoniche.

2. La concessionaria pubblica mette gratuitamente a disposizione delle emittenti che ne facciano richiesta le registrazioni delle trasmissioni di cui al comma 1.

3. Presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è costituito un Osservatorio per il monitoraggio degli infortuni domestici.

## Art. 3.

*Assicurazioni)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso a promuovere e disciplinare le assicurazioni contro gli infortuni domestici, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono considerati infortuni domestici quelli che avvengono nell'ambiente domestico, in relazione ad attività, nonché all'impiego di strumenti e preparati usuali in tale ambiente;

b) l'assicurazione può essere stipulata con un apposito fondo, costituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o con imprese private di assicurazioni sulla base di polizze tipo approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, udito il parere dell'Istituto per la vigilanza nelle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

c) Il fondo, presso l'INAIL, è alimentato dai premi pagati volontariamente dagli assicurati e dai contributi dello Stato di cui alla lettera e);

d) i premi di assicurazione sono detraibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), all'interno di un massimale che viene periodicamente aggiornato in relazione all'andamento del costo della vita;

e) lo Stato provvede direttamente al pagamento all'INAIL dei premi relativi alle assicurazioni per i soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito sia inferiore ad un minimo di trenta milioni lordi che viene periodicamente aggiornato in relazione all'andamento del costo della vita.

<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Associazioni di categoria)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è assicurata e disciplinata la partecipazione delle associazio-</p>	<p>ni che siano effettivamente rappresentative del lavoro casalingo:</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>a)</i> agli organi di gestione del fondo di cui all'articolo 3;</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>b)</i> alla redazione delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1;</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>c)</i> alla gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, comma 3.</p>
--	---

**DISEGNO DI LEGGE N. 924**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

—

## Art. 1.

1. La Repubblica, al fine di migliorare le condizioni di vita di chi svolge attività domestiche, promuove la tutela del lavoro domestico mediante iniziative nel campo della sicurezza e della protezione della persona.

## Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, le ragioni prevedono l'istituzione, nei loro programmi di formazione professionale, di appositi corsi di educazione e di formazione sanitaria con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi e delle patologie del lavoro domestico.

## Art. 3.

1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e/o con imprese di assicurazione per la copertura degli infortuni domestici delle persone che svolgono abitualmente nella propria abitazione lavoro casalingo ed esclusivamente per il funzionamento della vita familiare.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni ivi previste alle condizioni economicamente più vantaggiose.

3. L'onere della corresponsione dei premi è a completo carico delle regioni fino alla

concorrenza delle somme stabilite nei propri bilanci.

## Art. 4.

1. Si avvalgono dell'assicurazione di cui all'articolo 3 le persone che sono titolari di diritti propri non superiori a lire 12 milioni annui lordi e non appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo è superiore a lire 18 milioni annui lordi. Ogni regione redigerà una apposita graduatoria.

2. Le persone che non hanno i requisiti di cui al comma 1, possono avvalersi dell'assicurazione di cui alla presente legge con onere a proprio carico.

## Art. 5.

1. I contratti assicurativi stipulati ai sensi degli articoli 3 e 4 devono prevedere adeguati indennizzi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 nei casi di infortuni strettamente dipendenti dall'attività casalinga e che richiedono una degenza ospedaliera non inferiore ai dieci giorni o comportano una invalidità permanente superiore al 20 per cento.

2. Le casalinghe che stipulano contratti assicurativi ai sensi degli articoli 3 e 4 possono usufruire di un contributo pubblico, secondo modalità stabilite dalle regioni.

## Art. 6.

1. A favore delle regioni è concesso dallo Stato, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 5, un contributo fino alla concorrenza della somma di lire 40 miliardi per l'esercizio finanziario 1996 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998.

2. I criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

## Art. 7.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione con il compito di:

*a)* esprimere pareri sul riparto dei contributi di cui all'articolo 6 e, su richiesta delle amministrazioni interessate, sull'attuazione della presente legge;

*b)* avanzare proposte dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e ridurre il numero degli infortuni;

*c)* esprimere pareri sulle iniziative delle regioni per l'educazione e l'informazione sanitaria in materia di rischi e di patologie del lavoro domestico.

## Art. 8.

1. La commissione di cui all'articolo 7 è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta:

*a)* dal Ministro per la solidarietà sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

*b)* da due rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Sanità;

*c)* da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;

*d)* da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria;

*e)* da un rappresentante dell'INAIL designato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

## Art. 9.

1. All'onere derivante dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'INAIL istituisce un fondo speciale autonomo con contabilità separata.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2565**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE FIORILLO

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Il lavoro svolto all'interno del nucleo familiare senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito è riconosciuto e tutelato per il suo rilevante valore sociale ed economico. Tale attività, svolta in prevalenza da donne, consente l'adempimento dei compiti familiari, con vantaggi per l'intera collettività. A tal fine, la presente legge introduce misure finalizzate alla tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dall'espletamento del lavoro svolto ed alla promozione dell'educazione e dell'informazione per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro.

## Art. 2.

*(Soggetti interessati)*

1. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione assicurativa al Fondo di cui all'articolo 3, le persone di età superiore ai quindici anni, che svolgono gratuitamente, a tempo pieno, attività domestiche nell'interno del proprio nucleo familiare e senza vincolo di subordinazione.

2. Le persone che abbiano compiuto quindici anni che svolgono abitualmente tali attività domestiche a tempo parziale, possono accedere volontariamente all'assicurazione concernente il rischio infortunistico domestico presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

## Art. 3.

*(Fondo per l'assicurazione obbligatoria)*

1. È istituito presso l'INAIL un fondo autonomo speciale, con contabilità separata per l'assicurazione obbligatoria, con un onere assicurativo iniziale fissato per il primo anno in lire 25.000, esente da oneri fiscali. Per gli anni successivi tale fondo è amministrato ai sensi di un regolamento emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. È previsto l'intervento finanziario a carico dello Stato per i soggetti che:

a) non siano titolari di redditi lordi propri superiori a lire 9 milioni annue;

b) non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo lordo sia superiore a lire 18 milioni.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono annualmente aggiornati ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

## Art. 4.

*(Prestazioni)*

1. La prestazione, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 33 per cento.

2. All'assicurazione per la tutela degli infortuni domestici non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

## Art. 5.

*(Osservatorio)*

1. L'INAIL provvede alla rilevazione ed al monitoraggio degli infortuni domestici e delle cause che li determinano.

## Art. 6.

*(Informazione)*

1. Lo Stato promuove l'educazione e l'informazione per un'efficace prevenzione degli infortuni domestici, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di serie di programmi e idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo.

## Art. 7.

*(Assicurazioni volontarie)*

1. Lo Stato promuove idonee iniziative per lo sviluppo di un sistema generalizzato assicurativo ad adesione volontaria che garantisca la massima diffusione di altre adeguate forme di copertura assicurativa contro gli infortuni domestici.

## Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, anche al fine di consentire l'equilibrio finanziario nei limiti di spesa ivi previsti.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3, modifica annualmente l'entità dell'onere assicurativo e i limiti reddituali rispettivamente previsti dal comma 2 dell'articolo 3, allo scopo di assicurare le finalità di cui al comma 1.

3. Il comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 2 insorge dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 43 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni a decorrere dal 1998, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.



